

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4361 del 06/08/2026
Oggetto	4^ modifica ns Riesame AIA Italmetalli srl
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4566 del 06/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno sei AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica SinaDoc n. 19638/2026

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - 4^ Modifica Non Sostanziale (art.29 *nonies* D.Lgs. 152/06) - Azienda **Italmetalli s.r.l.** - Installazione IPPC di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Punti 5.3-b e 5.5 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, D.lgs. 152/06) - Comune di Valsamoggia (BO), Località Crespellano - Via Confortino n° 23, 29/31.

La Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

Visti:

- il D.Lgs. n. 46/2014, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e il D.Lgs. n. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che hanno integrato il D.Lgs. n. 152/06;
- il D.Lgs. n. 46/2014, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e il D.Lgs. n. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che hanno integrato il D.Lgs. n. 152/06;
- il D.Lgs. n. 46/2014, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e il D.Lgs. n. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che hanno integrato il D.Lgs. n. 152/06;
- la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D.Lgs. n. 152/2006, contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", gli articoli riguardanti l'AIA dal 29 bis ed in particolare l'art. 29 decies "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale";
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 21 del 11/10/2004, così come modificata e integrata con L.R. 9/2015 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ambientali ad Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la Deliberazione della Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 5249 del 20/04/2012 recante "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente, poi Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito AACM) di Arpae per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016, "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005.

Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana" (di seguito AAEME), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;
- la successiva Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza 1/3/26, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae sopra richiamate;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. DEL-2024-103 con cui è stato conferito all' Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'AACM, ora AAEME;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 26/2024 del 13/03/2024 "*Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024*".

Richiamata l'AIA intestata alla Italmetalli s.r.l., con sede legale e impianto in Comune di Valsamoggia (BO), Località Crespellano, in Via Confortino n° 23, 29/31, rilasciata da Arpae AACM con DET-AMB-2023-1993 del 19/04/2023 e successivamente modificata e integrata con DET-AMB-2023-3257 del 26/06/2023; DET-AMB-2024-3314 del 11/06/2024 e DET-AMB-2025-1857 del 27/03/2025 per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Punti 5.3-b e 5.5 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, D.Lgs. 152/06), svolta nell'installazione IPPC in oggetto.

Vista l'istanza del 25/06/2026 (acquisita agli atti con PG/2026/116606 del 26/06/2026), presentata dall'azienda Italmetalli s.r.l. sul portale web IPPC - AIA (<https://ippc-aia.arpae.it/aia>), con la quale si chiede la **Modifica non Sostanziale dell'AIA** rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto, relativa a:

- a. la conversione dell'area stoccaggio di batterie e accumulatori in area deposito rifiuti non pericolosi con conseguente dismissione dell'attività IPPC 5.5;
- b. l'inserimento di un nuovo macchinario (linea 14) per ampliamento e adeguamento tecnologico dell'esistente linea 13, per la selezione densimetrica a secco.

Non è previsto alcun aumento della potenzialità di trattamento massima autorizzata o la modifica delle operazioni di recupero già autorizzate ai sensi dell'all. C alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

L'intervento di cui al **punto a.**, riguarda la dismissione dell'area di stoccaggio di rifiuti pericolosi con capacità superiore a 50 Mg (costituiti da batterie ed accumulatori) identificata con l'attività IPPC 5.5. Tale area del Settore I verrà destinata al deposito di rifiuti non pericolosi recuperati all'interno dell'impianto (codificati con EER 19.12.xx). Pertanto, a seguito di tale modifica, l'attività dell'installazione AIA ricadrà solo nella cat. 5.3.

b) *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*

4) *trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.*

La modifica di cui al **punto b.**, riguarda l'inserimento di una nuova macchina (Linea 14) per la selezione densimetrica a secco ed ha l'obiettivo di ottimizzare i trattamenti, migliorare la qualità delle frazioni recuperate e rendere più efficace la separazione dei materiali provenienti dalle linee esistenti. In considerazione degli

attuali flussi di mercato, infatti, e della crescente esigenza di ottenere materiali recuperati (metalli) con caratteristiche qualitative più elevate, idonei a un recupero diretto, senza necessità di ulteriori fasi di selezione o raffinazione, si rende necessario integrare il ciclo di trattamento esistente (linea 13 – selezionatore densimetrico a secco) con un'ulteriore installazione di una nuova linea per la selezione densimetrica a secco, denominata "Linea 14" (analoga alla linea 13) nel Settore I (dotato di copertura). I materiali e gli intermedi in uscita dalle linee di frantumazione e selezione già presenti presso il sito, quindi, saranno sottoposti a un ulteriore stadio di trattamento, sulla base della rispettiva densità, finalizzato ad affinare la classificazione delle frazioni in uscita ed a diversificare in modo più puntuale i flussi destinati al recupero finale. Tale macchinario consente di migliorare l'efficienza complessiva del processo di selezione, incrementando la qualità merceologica delle frazioni recuperabili e riducendo la presenza di materiali non conformi o non omogenei nei flussi finali.

Vista, inoltre:

la nota della Regione Emilia-Romagna-Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni acquisita agli atti di ARPAE con PG/2026/108523 del 15/06/2026, in risposta alla Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9 bis del D.lgs. 152/2006 e ai sensi dell'art. 6 della LR 4/2018, attivata dall'azienda Italmetalli s.r.l. in data 19/05/2026 per la modifica precedentemente descritta. Con tale nota la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che *"le modifiche proposte rientrano nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9bis del D.lgs. 152/2006 e che le stesse non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi"*, valutando che:

- non prevedono alcun incremento dei quantitativi di rifiuti in ingresso autorizzati o la modifica delle operazioni di recupero già autorizzate;
- non prevedono la generazione di nuove emissioni in atmosfera, né la realizzazione di ulteriori punti emissivi; il proponente dichiara che il materiale in ingresso alle linee di selezione a secco (13 e 14) sarà costituito da materiali ed intermedi in uscita dalle linee esistenti e quindi già depolverato, rendendo non necessario un collettamento puntuale di aspirazione. Tale aspetto dovrà essere verificato e approfondito in sede di modifica AIA;
- prevedono, sotto il profilo acustico, emissioni sonore attese sostanzialmente analoghe a quelle già indicate per la linea 13, valore che il proponente dichiara essere coerente con la tipologia di lavorazione prevista. Tale aspetto dovrà essere verificato e approfondito in sede di modifica AIA;
- prevedono un consumo di elettricità a pieno carico della macchina seletttrice intorno a valori di 15 kWh, ritenuti trascurabili sia in condizioni di utilizzo isolato che nel complesso dell'impianto IPPC;
- non prevedono variazioni sostanziali delle caratteristiche degli scarichi idrici già autorizzati e non prevedono l'attivazione di nuovi punti di scarico idrici;
- non determinano variazioni sostanziali della gestione dei rifiuti prodotti.

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento, in data 26/06/2026, delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009;
- in data 30/06/2026 la scrivente Agenzia, con comunicazione agli atti con PG/2026/119107, ha avviato il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA;

Vista la Relazione istruttoria di Arpae APAM – Servizio Territoriale di Bologna- Unità Coordinamento IPPC (agli atti con PG/2026/135838 del 24/07/2026), con la quale, esaminata la documentazione presentata dall'azienda, esprime le seguenti valutazioni:

- Relativamente alle emissioni in atmosfera, il gestore dichiara che il materiale in ingresso alle linee di selezione a secco (13 – 14) sarà costituito da materiale ed intermedi in uscita dalle linee esistenti e quindi già depolverato (come richiesto dalle specifiche tecniche), rendendo non necessario un collettamento puntuale di aspirazione. La nuova linea 14 non darà origine a nuovi punti di emissioni convogliate come riportato nella scheda tecnica della stessa macchina utilizzata nella linea 13, già presentata in fase di riesame dell'AIA.
- Le emissioni sonore attese, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, risultano sostanzialmente analoghe a quelle della linea 13, in coerenza con la tipologia di lavorazione prevista e con le caratteristiche costruttive delle apparecchiature impiegate. Pertanto, sulla base delle caratteristiche tecniche del macchinario e delle modalità di esercizio previste, la modifica richiesta non comporterà un'alterazione del quadro emissivo acustico attuale.
- Relativamente ai consumi energetici, il gestore riporta che il consumo di elettricità a pieno carico della macchina selettiva (Linea 14), si attesta su valori di 15 kW(h), valori trascurabili sia in condizioni di utilizzo isolato del macchinario che nel complesso dell'impianto IPPC autorizzato.

In considerazione di quanto sopra esposto ed in base a quanto dichiarato dall'azienda, Arpae APAM esprime parere favorevole vincolato alla seguente prescrizione:

- dalla documentazione tecnica presentata in sede di riesame risulta che il Selezionatore densimetrico a secco attualmente presente (linea 13) è caratterizzato da un livello di pressione sonora di 100 dB(A) con un orario di funzionamento dalle 6.00 alle 22.00. Si richiede pertanto che il Gestore, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto autorizzativo, presenti una relazione, a firma di tecnico competente in acustica ambientale, che attesti l'effettivo contributo al clima acustico complessivo del nuovo macchinario per la selezione densimetrica a secco (linea 14).

Valutato necessario recepire nel dispositivo autorizzativo le prescrizioni e modifiche proposte da Arpae APAM;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Tutto ciò premesso e considerato,

Determina

1. Di accogliere le richieste di modifica **descritte in premessa ai punti a. e b., stabilendo quanto segue e quanto disposto ai successivi punto 3:**
 - entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto autorizzativo, dovrà essere presentata dal Gestore una relazione, a firma di tecnico competente in acustica ambientale, che attesti l'effettivo contributo al clima acustico complessivo del nuovo macchinario per la selezione densimetrica a secco (linea 14);
2. Di approvare la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** concessa all'azienda Italmetalli s.r.l., per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Punti 5.3-b e 5.5 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, D.lgs. 152/06), svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di Valsamoggia (BO), Località Crespellano - Via Confortino n° 23, 29/31, **stabilendo quanto segue:**

- La Sezione **A.2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE:**
 - la frase *"La capacità massima di stoccaggio delle batterie al piombo ed accumulatori esausti, che sono le uniche tipologie di rifiuti pericolosi gestiti presso l'impianto (ERR 160601* - 200133*) in sola messa in riserva R13, è pari a 132,5 mc ossia circa 106 t"*, sia sostituita come di seguito **"L'azienda era autorizzata anche per una capacità massima di stoccaggio delle batterie al piombo ed accumulatori esausti, le uniche tipologie di rifiuti pericolosi che erano gestite presso l'impianto (ERR 160601* - 200133*) in sola messa in riserva R13, per un quantitativo pari a 132,5 m³ ossia circa 106 t. Con la 4^a modifica non sostanziale di AIA è stata eliminata l'attività di stoccaggio delle batterie al piombo e degli accumulatori esausti (CER 160601* e 200133*). L'area sotto la tettoia A, che era dedicata a tale attività, è stata destinata al deposito di rifiuti non pericolosi recuperati all'interno dell'impianto (codificati con EER 19.12.xx).**
 - **il paragrafo relativo a ATTIVITA' IPPC**, sia modificato come di seguito:
 In seguito alla modifica normativa introdotta dal D.Lgs. n° 46/14 alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06, l'attività di frantumazione di rifiuti metallici rientra nella categoria di attività di cui al punto 5.3 b)-4) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06, mentre l'attività di stoccaggio delle batterie rientrava nella categoria di attività di cui al punto 5.5 dello stesso Allegato. **Con la 4^a modifica non sostanziale di AIA è stata eliminata l'attività di stoccaggio delle batterie al piombo e degli accumulatori esausti (CER 160601* e 200133*), pertanto si elimina l'attività 5.5 "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti".**
L'azienda pertanto è autorizzata per la sola attività IPPC:
5.3 b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
- alla Sezione **B.1 GARANZIE FINANZIARIE**, sia modificata e integrata come di seguito:
 - la frase *"La capacità massima di stoccaggio delle batterie al piombo ed accumulatori esausti, che sono le uniche tipologie di rifiuti pericolosi gestiti presso l'impianto (ERR 160601* - 200133*) in sola messa in riserva R13, è pari a 132,5 mc ossia circa 106 t"*, sia sostituita con la seguente: **Con la 4^a modifica non sostanziale di AIA è stata eliminata l'attività di stoccaggio delle batterie al piombo e degli accumulatori esausti (CER 160601* e 200133*).**
 - la tabella di calcolo delle garanzie finanziarie, a seguito dell'eliminazione dell'attività R13 sui rifiuti pericolosi ERR 160601* - 200133*, relativi alle batterie al piombo ed agli accumulatori esausti, sia sostituita come di seguito:

Attività di recupero (R 4), con annessi pre trattamenti (R12/ R 13), di rifiuti non pericolosi		
Importi su cui calcolare la garanzia		
Rifiuti non Pericolosi	240.000,00	€/t
Calcolo garanzia		
Rifiuti Non Pericolosi (importo minimo D.G.R. 1991/2003)	12,00	€/t
Rifiuti Pericolosi	00,00	€/t
Totale recupero (R4), con annessi trattamenti e messa in riserva (R12/R13), di rifiuti considerando 240.000 t/a	2.880.000,0	€
Totale* recupero (R4), con annessi trattamenti e messa in riserva (R12/R13), di rifiuti considerando 300.000 t/a	3.600.000,0	€
Ai sensi della Legge n.1 del 24/01/2011, riduzione della garanzia del 50% in quanto installazione certificata EMAS		
TOTALE GARANZIA FINANZIARIA RECUPERO RIFIUTI, CON ANNESSI PRETRATTAMENTI	1.440.000,00	€

* a conclusione dei lavori di sistemazione della viabilità comunale.

Attualmente, per l'attività svolta nell'impianto comprensiva anche dell'operazione R13 sui suddetti codici, risulta in essere la polizza fidejussoria n° 1687.00.27.2799859389, trasmessa dall'azienda Italmetalli s.r.l. in data 18/05/2023 (PG/2023/87145 del 18/05/2023) ed emessa a Verona in data 08/05/2023 da Sace BT S.p.A. a favore di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, in quanto Autorità Competente, con importo pari a 1.455.000,00 € (unmilionequattrocentocinquantaquemila/00), a copertura dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R4) con annessi trattamenti e messa in riserva (R12/D13), svolti presso l'installazione IPPC situata in Comune di Valsamoggia (BO), Località Crespellano, in Via Confortino n° 23, 29/31 e avente durata di 16 anni, dal 19/04/2023 fino al 19/04/2039, più i successivi due anni, ovvero fino al 19/04/2041.

Il Gestore ha facoltà di adeguare tale Garanzia modificando l'importo in riduzione tramite appendice della polizza attualmente in essere o, in alternativa, prestando a favore di ARPAE apposita nuova garanzia finanziaria secondo le modalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.

- nella Sezione **C.2 DESCRIZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO:**
 - la frase "stoccaggio di batterie al piombo e accumulatori, preliminare alle successive operazioni di recupero a parte del COBAT (Consorzio Obbligatorio Batterie esauste) (operazione R13)", sia sostituita come di seguito **"stoccaggio di batterie al piombo e accumulatori, preliminare alle successive operazioni di recupero a parte del COBAT (Consorzio Obbligatorio Batterie esauste) (operazione R13), eliminato con 4^ modifica non sostanziale di AIA.**
 - nella tabella di sintesi di articolazione dell'impianto, sia eliminata la riga relativa allo "Stoccaggio batterie esauste";
 - al **Paragrafo C.2.1 DESCRIZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO**, nella descrizione del Settore I, sia aggiunta la seguente frase **"con la 4^ modifica non sostanziale di AIA è stata eliminata l'attività di stoccaggio delle batterie al piombo e degli accumulatori esausti (CER 160601* e 200133*). L'area sotto la tettoia A, che era dedicata a tale attività, è destinata al deposito di rifiuti non pericolosi recuperati all'interno dell'impianto (codificati con EER 19.12.xx)".**

- al paragrafo **C.2.2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI**, nella descrizione della Fase 4 – frantumazione , triturazione e cesoiatura, granulazione, raffinazione e selezione dei rifiuti:
 - la frase *"L'impianto è inoltre un centro consorziato COBAT per lo stoccaggio di batterie al piombo ed accumulatori esausti"* sia sostituita come di seguito **"L'impianto è stato un centro consorziato COBAT per lo stoccaggio di batterie al piombo ed accumulatori esausti, attività eliminata con 4^ modifica non sostanziale di AIA.**
 - la frase *"Gli unici rifiuti pericolosi gestiti presso l'impianto sono le batterie esauste (160601* - 200133*) che sono gestite in sola messa in riserva, con deposito in apposita area coperta nel Settore I, idoneamente attrezzata con contenitori a tenuta e raccolta di eventuale acido che può accidentalmente fuoriuscire"*, sia sostituita come di seguito **"Con la 4^ modifica non sostanziale di AIA è stata eliminata l'attività di stoccaggio delle batterie al piombo e degli accumulatori esausti (CER 160601* e 200133*), pertanto la ditta non gestisce rifiuti pericolosi ma solo rifiuti NON pericolosi.**
- il paragrafo **D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI**, sia sostituito come di seguito:
 1. L'installazione è autorizzata allo svolgimento delle seguenti operazioni di gestione dei rifiuti, di cui agli Allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/06:
 - R4: riciclaggio e recupero dei metalli e dei composti metallici;
 - R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 per lo stoccaggio di rifiuti destinati a recupero in impianti terzi;
 - R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 destinati a recupero in impianti terzi.
 2. le operazioni dovranno essere condotte nel rispetto delle condizioni di cui alla presente sezione D.
Tipologie di rifiuti conferibili
 3. L'impianto è autorizzato a ritirare e gestire le seguenti tipologie di rifiuti:
Rifiuti non pericolosi

EER	Descrizione
020110	rifiuti metallici
100202	scorie non trattate
100210	scaglie di laminazione
100501	scorie della produzione primaria e secondaria
100601	scorie della produzione primaria e secondaria
100809	altre scorie
100903	scorie di fusione
101003	scorie di fusione
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120199	rifiuti non specificati altrimenti (trattasi di ritagli, spezzoni, sfridi di metallo ferroso e non ferroso)
150104	imballaggi metallici

150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
160106	veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160122	componenti non specificati altrimenti (trattasi di motori e parti di motori di veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose, cablaggi ed indotti)
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio iridio o platino (tranne 160807)
170401	rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	metalli misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191002	rifiuti di metallo non ferrosi
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200140	Metallo
200307	rifiuti ingombranti

4. i rottami metallici di alluminio, di ferro, acciaio e rame devono essere gestiti secondo i regolamenti CEE n° 333 del 31 marzo 1976 e n° 715 del 25 luglio 1976 qualora, a seguito delle operazioni di recupero, detti materiali cessino di essere considerati rifiuti;
5. l'operazione di recupero R4 svolta sui rifiuti costituiti da rottami di ferro e acciaio, rottami di alluminio e rottami di rame e finalizzati alla produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuti, dovrà rispettare quanto disposto rispettivamente dai Regolamenti del Consiglio UE n. 333/2011 e 715/2013.

In particolare:

- possono essere assoggettati all'operazione R4, a seconda della merceologia considerata, solo rifiuti contenenti ferro o acciaio recuperabile oppure solo rifiuti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabili oppure solo rifiuti contenenti rame o leghe di rame recuperabili;
- non possono essere assoggettati all'operazione R4 rifiuti costituiti da limature, scaglie e polveri di ferro, acciaio, alluminio, rame o loro leghe che contengono fluidi quali oli, emulsioni oleose oppure rifiuti costituiti da fusti e contenitori di ferro, acciaio, alluminio, rame o loro

leghe, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.

6. Qualora non vengano rispettate le condizioni di cui ai Regolamenti del Consiglio UE n. 333/2011 e 715/2013, rimane possibile il conferimento dei rifiuti costituiti da rottami di ferro e acciaio, di alluminio e di rame e loro leghe, ma solo per la messa in riserva (operazione R13) o per effettuare trattamenti preliminari al recupero in altri impianti (operazione R12);
7. le tipologie di rifiuti costituiti da materiali non ferrosi, esclusi alluminio e rame e loro leghe, possono essere assoggettati ad operazioni di recupero R4 finalizzati alla produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica, solo se risultano conformi alle specifiche UNI ed EURO, oppure nelle forme usualmente commercializzate; in alternativa dette tipologie di rifiuti possono essere ammessi all'impianto solo per la messa in riserva (operazione R13) o per effettuare trattamenti preliminari al recupero in altri impianti (operazione R12);
8. le operazioni di raggruppamento siano effettuate secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale 25 settembre 2007, n.185 con riferimento particolare all'allegato 1 che prevede il raggruppamento dei RAEE per classi omogenee (da R1 ad R5);
9. per quanto concerne la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche:

EER	DESCRIZIONE
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

siano gestiti in conformità al D.Lgs. 49/2014 e s.m.i, con riferimento particolare al rispetto dei criteri di gestione di cui all'allegato VII e VIII del medesimo D.Lgs nella misura in cui detti criteri siano applicabili all'impianto ed all'attività specifica svolta.

Capacità di stoccaggio (operazioni di recupero: R4, R12 e R13) Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006).

10. Il quantitativo di rifiuti in ingresso all'installazione è pari a 240.000 t/anno. Successivamente alla conclusione delle opere di sistemazione stradale della viabilità prossima all'installazione, il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso all'installazione sarà pari a 300.000 t/anno a far data dall'adeguamento della garanzia finanziaria.

Gestione degli stoccaggi e dei rifiuti

11. **L'area di stoccaggio all'interno del settore I, precedentemente destinata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi (di cui alla cat. IPPC 5.5), viene adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi recuperati all'interno dell'impianto (codificati con EER 19.12.xx).**
12. Relativamente alla distribuzione dei rifiuti negli spazi previsti come riportato nel paragrafo C.2.1 – DESCRIZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO e nella planimetria allegata all'istanza, le diverse tipologie di rifiuti conferibili devono trovare primariamente collocazione nelle aree destinate ad essi in base al lay-out descritto; tuttavia per motivi logistici aziendali, oppure qualora gli spazi, il numero e la quantità di tipologie di rifiuti stoccati in un determinato momento lo consentano, non è esclusa la possibilità di una diversa localizzazione, fatte salve specifiche prescrizioni stabilite per talune tipologie, sotto elencate, e comunque sempre nel rispetto degli spazi a disposizione per lo stoccaggio, le lavorazioni e i rispettivi presidi ambientali;

13. siano tenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti conferiti da quelle dei rifiuti prodotti dalle operazioni di cernita e di selezione e da quelle degli EoW/materieprime secondarie/prodotti commercializzabili. **In merito a questi ultimi dovranno essere tenute distinte anche le aree di stoccaggio degli EoW prodotti dalle operazioni di recupero svolte presso l'impianto, da quelli prodotti da terzi e conferiti all'impianto. I quantitativi delle due tipologie di EoW dovranno essere riportati nel Report annuale.**
14. l'altezza dei cumuli di rifiuti stoccati in aree scoperte sia limitata ad un massimo di 10 m;
15. per lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, identificate con i codici europei dei rifiuti, dovranno essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta.
16. I contenitori o serbatoi fissi o mobili, i bacini e le vasche di contenimento, dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
17. I contenitori e i serbatoi siano provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Nelle zone di stoccaggio dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire un ordinato stoccaggio, prevedendo un'organizzazione idonea a consentire una comoda movimentazione dei rifiuti, nonché un facile accesso da parte dei mezzi meccanici e da parte degli organi di controllo;
18. i fusti, le cisterne e cisternette, non siano immagazzinati su più di 2 livelli;
19. i contenitori o serbatoi fissi o mobili, i bacini e le vasche di contenimento, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti posseggano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
20. i contenitori e i serbatoi siano provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
21. le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nei contenitori/serbatoi siano mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
22. i contenitori o serbatoi di rifiuti liquidi siano dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, di capacità pari ad almeno la terza parte della capacità complessiva effettiva dei contenitori stessi. In ogni caso, il bacino di contenimento abbia capacità pari almeno a quella del più grande dei contenitori o serbatoi, aumentato del 10%;
23. ogni contenitore o serbatoio fisso o mobile di rifiuti liquidi riservi un volume residuo di sicurezza pari al 10%, e sia dotato di apposito dispositivo antiriboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori o allarmi di livello;
24. i rifiuti che possono dare luogo fuoriuscita di liquidi siano collocati in contenitori a terra, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
25. i contenitori mobili siano dotati di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione;
26. i recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti identificati dal medesimo EER e con caratteristiche chimico-fisiche analoghe ai rifiuti precedentemente stoccati, siano preventivamente sottoposti a trattamenti di pulizia appropriati;
27. l'impianto dovrà essere dotato in ogni momento di sistema di rilevazione radiometrica efficiente e funzionante e rispettare la procedura PRO 2.2 Controllo radioattività materiale, allegata all'istanza di riesame.
28. Per contenere la produzione di polveri si dovranno adottare le seguenti mitigazioni di tipo gestionale:

- nelle operazioni di carico e scarico dei materiali devono essere adottati tutti gli accorgimenti per minimizzare la produzione di polveri;
 - si deve procedere quotidianamente ad operazioni di spazzamento dei piazzali e dei percorsi interni;
29. devono essere bagnati i cumuli e i percorsi interni in funzione delle condizioni climatiche al fine di limitare le emissioni polverulente.

Gestione delle fasi di carico/scarico dei rifiuti

30. La movimentazione degli automezzi all'interno dell'impianto deve avvenire a passo d'uomo con limite di velocità a 5 km/h. A tal fine deve essere predisposta apposita cartellonistica;
31. le attività di carico/scarico rifiuti dovranno avvenire con i motori spenti; a tal proposito la ditta dovrà informare gli autisti con comunicazione esplicita e con cartellonistica ben visibile.

Manutenzioni

32. Al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, e l'igienizzazione delle aree di stoccaggio, dovrà essere garantita, all'occorrenza, la pulizia della pavimentazione del capannone e dei piazzali esterni;
33. l'impianto sia sempre dotato di sostanze assorbenti (tipo segatura) e contenitori per lo stoccaggio di materiale contaminato da eventuali sversamenti, posizionate nelle aree più critiche.
34. L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni impermeabili;
35. l'attività dell'impianto si svolga in orari, tali da evitare disturbi e disagio al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale in materia;
36. la recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente.

Garanzie finanziarie

37. Il gestore è tenuto a prestare le garanzie finanziarie, secondo le modalità stabilite nella precedente Sezione B.1.
3. Di disporre che l'unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali di Arpae AAEME provveda ad inviare il presente atto al gestore interessato e agli uffici interessati del Comune di Valsamoggia, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
4. Che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico della Sherwin-Williams Italy s.r.l. con l'AIA concessa da dalla Provincia di Bologna con P.G. n. 184038 del 01/12/2011 e s.m.i. per l'esercizio dell'installazione in oggetto.
5. Di dare atto che, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni che decorrono, per la ditta autorizzata dalla data di ricevimento dell'atto e per gli altri interessati dall'avvenuta pubblicazione sul sito web di ARPAE (www.arpae.it – Amministrazione Trasparente - Provvedimenti).

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

L'INCARICO DI FUNZIONE

UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI¹

PAOLA CAVAZZI

(lettera firmata digitalmente)²

¹ Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 26/2024 del 13/03/2024 per la Revisione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028), conferiti dal Responsabile dell'Area con DET-2024-406 del 29/05/2024 e DET-2026-144 del 26/02/2026 all'ing Paola Cavazzi per l'Incarico di funzioni Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali.

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.